

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2004

che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini

[notificata con il numero C(2004) 1964]

(Il testo in lingua inglese è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/588/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

- (1) Malta ha chiesto che sia riconosciuto il carattere pienamente operativo della base di dati che è parte del sistema maltese per l'identificazione e la registrazione dei bovini, conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio⁽¹⁾.
- (2) L'Unione europea ha preso nota della richiesta di Malta ed ha stabilito che occorre procedere alla valutazione di tale richiesta in base alle pertinenti procedure prima dell'adesione.
- (3) Le autorità maltesi hanno presentato le informazioni necessarie, aggiornate al 25 marzo 2004.
- (4) Dette autorità si sono impegnate a rendere maggiormente attendibile la base di dati assicurando segnatamente quanto segue: (i) verranno adottate ulteriori disposizioni, comprese le ispezioni, al fine di garantire il rispetto del termine massimo di sette giorni per la notifica da parte del detentore di nascite e decessi; (ii) saranno attuate ulteriori misure intese a correggere rapidamente eventuali errori od omissioni individuati automaticamente o a seguito di ispezioni sul posto; (iii) la base di dati sarà

potenziata sviluppando un sistema d'allarme automatico inteso a rilevare carenze o violazioni delle misure restrittive; (iv) la notifica dei premi sarà indicata nella base di dati e sui passaporti; (v) saranno prese misure intese a garantire l'attuazione dei controlli sull'identificazione e sulla registrazione dei bovini conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione⁽²⁾.

- (5) Le autorità maltesi si sono impegnate a mettere in atto entro il 30 aprile 2004 le misure di miglioramento concordate.
- (6) Tenuto conto di quanto precede, è opportuno riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati maltese per i bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La base di dati maltese per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 2

Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'Atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 499/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 24).